



Ordinanza n. 192 del 28/05/2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e per la limitazione degli orari di apertura dei pubblici locali finalizzate al contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020, consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTA l' Ordinanza n. 42 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Campania "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che stabilisce al punto 1.3 che "*Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), nel rispetto dei limiti ivi stabiliti;*

VISTA la successiva Ordinanza Regionale n.48 del 17/05/2020 che reca ulteriori disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi, la quale dispone, tra l'altro, sull'intero territorio regionale, nel punto c): "*ferma la possibilità di esercizio dell'attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l'esercizio dell'attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all'interno dell'esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo; c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 della presente Ordinanza*";

DATO ATTO che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalle norme nazionali, dalle ordinanze della Regione Campania e relative Linee Guida allegate;

CONSIDERATO che si sono verificate situazioni di assembramento dall'inizio della cd. "fase due", soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali, nel centro cittadino, lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia e via De Concilis e nelle zone di maggiore frequentazione giovanile, con segnalazioni di episodi abuso di bevande alcoliche, assembramenti su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, creando situazioni di rischio di diffusione del virus Covid 19

RILEVATO che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali, si sono verificati assembramenti di persone vietati ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n° 33/2020, anche presso gli esercizi di vendita di grande distribuzione, facilitati e motivati dalla consumo collettivo di bevande alcoliche in special modo in corrispondenza e prossimità di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle medie e grandi distribuzioni;

CONSIDERATO altresì che la vendita di bevande alcoliche ed il loro consumo possono avere conseguenze altresì negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere;

VISTE le intese raggiunte in sede del Comitato per L'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal sig. Prefetto con la partecipazione del Sindaco e dei vertici delle forze dell'ordine e delle Polizia Locale;

CONSIDERATO che nell'ultimo fine settimana, nonostante gli specifici servizi di prevenzione eseguiti congiuntamente dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale, anche alla luce del numero di persone presenti non è stato possibile far rispettare compiutamente le norme di sicurezza sul distanziamento sociale e sugli assembramenti specialmente dalle ore 19.00 in avanti;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente controllabili;

RITENUTO, urgente ed inderogabile, di scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi, di adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze nonché di prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol, dell'abbandono dei relativi contenitori, vietando la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro e/o in lattina, per evitarne un uso improprio e pericoloso per l'incolumità delle persone, divieto che deve essere esteso alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

- Gli artt.li 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il D.L. 16 maggio 2020 n° 33 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 25 marzo 2020 n° 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Legge di conversione 22 maggio 2020 n° 35;

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **con decorrenza immediata per i giorni 29, 30 e 31 maggio 2020 e su tutto il territorio comunale:**

- a) **la chiusura dei locali pubblici e di ogni esercizio di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 01.00, nei giorni sopra indicati;**
- b) **dalle ore 21.00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;**
- c) **la vendita di bevande alcoliche di ogni gradazione, sia da asporto che per la somministrazione, dalle ore 19.00 esclusivamente attraverso contenitori monouso ;**
- d) **in ogni caso il divieto di uso da parte di chiunque di bottiglie di vetro e divieto di abbandono di contenitori vuoti in aree pubbliche o ad uso pubblico;**
- e) **ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino. è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avellino, 28 maggio 2020

IL SINDACO
dott. Gianluca Festa

